Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "SAN GIOVANNI"

Mezzolombardo

- Provincia Autonoma di Trento -

Regolamento Aziendale di Organizzazione

LA PRESIDENTE	
Monica Tomezzoli	·

ELENCO STORICO

Versione	Approvazione Ente	Approvazione Provincia
1	Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 dd. 28.03.2008	Chiesti elementi integrativi di giudizio da parte della PAT
2	Modificato e Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 131 dd. 11.06.2008	Approvato nella seduta della Giunta Provinciale dd. 11.07.2008 sub. N. 9208
3	Modificato e Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 76 dd. 30.10.2008	Approvato nella seduta della Giunta Provinciale dd. 07.11.2008 sub. N. 15785
4	Modificato e Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 96 dd. 13.05.2011	Approvato nella seduta della Giunta Provinciale dd. 05.08.2011 sub. N. 306555 (decorrenza dei termini per il controllo)
5	Modificato e Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 188 dd. 28.11.2011	Chiesti elementi integrativi di giudizio da parte della PAT
6	Modificato e Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 dd. 20.01.2012	Approvato nella seduta della Giunta Provinciale dd. 03.02.2012 sub. N. 45057-1
7	Modificato e Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 dd. 01.03.2018	Non più necessario a seguito di modifica LR 7/2005 da parte della LR 8/2011 e dall'approvazione della LP 15/2012
8	Modificato e Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 dd. 22.11.2018	Non più necessario a seguito di modifica LR 7/2005 da parte della LR 8/2011 e dall'approvazione della LP 15/2012

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione generale dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "San Giovanni" (da ora in avanti Azienda o APSP) in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 7 del 21 settembre 2005 «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona» e ss.mm.ii., nonché del Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona", nonché nel rispetto dello Statuto dell'Ente.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione amministrativa e le modalità di governo e gestione dell'Azienda, in conformità alle leggi, allo Statuto, ed alle norme dei contratti collettivi di lavoro.
- 2. E' integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a problematiche specifiche previste dalle normative statali, regionali e provinciali, nonché da procedure Aziendali operative e di dettaglio.
- 3. Ad esso è demandata la funzione di costituire l'organizzazione e disciplinare i principi di funzionamento Aziendali, sia negli aspetti strutturali che negli aspetti dinamici, allo scopo di ottimizzare l'azione istituzionale in termini di efficienza, efficacia, produttività, economicità e flessibilità operativa.
- 4. Contiene la definizione delle competenze delle strutture organizzative ed il richiamo ai principi previsti dalle norme vigenti.
- 5. La concreta attuazione dell'organizzazione amministrativa si esplica tramite specifici atti adottati, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione (deliberazioni), dal Presidente (decreti), dal Direttore e, qualora presenti, dai Dirigenti (determinazioni).

Art. 2

Principi e criteri generali

- 1. L'organizzazione della struttura Aziendale è fondata sui principi contenuti nello Statuto.
- 2. L'organizzazione all'interno dell'Azienda si ispira ai seguenti criteri generali:
 - a) centralità dei beneficiari dei servizi;
 - b) personalizzazione, umanizzazione e qualità delle prestazioni;
 - c) piena valorizzazione delle risorse umane e professionali;
 - d) efficienza e economicità;
 - e) efficacia e flessibilità gestionale;
 - f) distinzione delle funzioni e responsabilità di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione;
 - g) individuazione chiara dei livelli di autonomia e responsabilità, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate;
 - h) valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
 - i) trasparenza e rendicontazione sociale;
 - j) coinvolgimento dei portatori di interesse e della comunità;
 - k) rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
 - 1) promozione della cultura della legalità.

CAPO II ORGANISMI DI GOVERNO: NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 3

Il Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i compiti e le funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dagli altri Regolamenti Aziendali.
- 2. Al fine di garantire al Consiglio di Amministrazione l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo, monitoraggio e valutazione previste dallo Statuto, ciascun Consigliere può autonomamente:
 - a) chiedere informazioni inerenti l'attività dell'Azienda, direttamente al Direttore nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e della L.R. 13/1993 e ss.mm.ii.;
 - b) prendere visione di documenti di natura amministrativa, tecnica, contabile, nonché richiedere al Direttore il rilascio in copia gratuita, nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e della L.R. 13/1993 e ss.mm.ii.;
- 3. Le modalità di funzionamento, convocazione e formalizzazione degli atti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate da apposito regolamento.
- 4. I provvedimenti del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzati e formalizzati mediante deliberazioni. Sono requisiti delle deliberazioni la forma scritta, la firma dei Consiglieri, la data, la numerazione progressiva.
- 5. Le deliberazioni sono redatte dal Direttore che esprime, eventualmente con il responsabile della ragioneria, i pareri previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
- 6. Le deliberazioni vengono pubblicate con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e diventano esecutive secondo i termini previsti dallo stesso articolo.

Art. 4 Il Presidente

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.
- 2. Il Presidente esercita le funzioni di impulso e promozione delle strategie Aziendali nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione. Presiede il Consiglio di Amministrazione e coordina e stimola la definizione e predisposizione degli atti di programmazione e rendicontazione.
- 3. Il Presidente sottoscrive gli atti, la cui approvazione rientra nelle competenze istituzionali del Consiglio di Amministrazione, in particolare gli accordi programmatici e le convenzioni a carattere generale e pluriennale. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la sottoscrizione di determinati atti.

Art. 5

Provvedimenti del Presidente

- 1. I provvedimenti del Presidente, su competenze proprie o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione, vengono formalizzati mediante decreti.
- 2. Sono requisiti dei decreti la forma scritta, la firma del soggetto, la data, la numerazione progressiva.
- 3. I decreti sono redatti dal Direttore che esprime, eventualmente con il responsabile della ragioneria, i pareri previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
- 4. I decreti vengono pubblicati con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e ss.mm., e diventano esecutivi secondo i termini previsti dallo stesso articolo.

5. Il Presidente informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione in merito ai provvedimenti adottati.

Art. 6

Compensi e rimborsi al Presidente e ai Consiglieri

- 1. Al Presidente ed ai Consiglieri dell'Azienda spettano i compensi e i rimborsi, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e le linee guida concordate con l'associazione di categoria, così come riportati nella Tabella A allegata al presente Regolamento.
- 2. Il Presidente ed i Consiglieri dell'Azienda possono espressamente rinunciare ai compensi ed ai rimborsi di cui al precedente paragrafo.

Art. 7 *Il Direttore*

- 1. Il Direttore collabora con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per la predisposizione nei termini previsti degli atti di programmazione e rendicontazione.
- 2. E' responsabile e sovrintende alla gestione dell'Azienda nell'ambito delle proprie competenze così come stabilite dalla vigente normativa regionale, dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento complessivo dell'azione amministrativa, nei limiti delle risorse stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Provvede ad attuare gli obiettivi assegnati che devono essere comunque adeguati e congruenti con le risorse messe a disposizione in sede di formazione del budget, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. A tal fine, al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area e tutto il personale dell'Azienda.
- 4. Il Direttore sviluppa ogni attività idonea al raggiungimento dei fini sopra esposti, nel rispetto delle competenze stabilite dallo Statuto, ed in particolare:
 - a) traduce le linee di indirizzo espresse dagli organi politici in obiettivi, piani e programmi di attività e ne cura l'attuazione avvalendosi soprattutto dei Responsabili di Area;
 - b) procede all'applicazione delle decisioni e deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dei decreti assunti dal Presidente;
 - c) promuove lo sviluppo dell'APSP assicurando altresì ogni intervento di carattere organizzativo e gestionale necessario al fine di superare ostacoli alla funzionalità ed all'efficienza dell'APSP medesima, ivi compresa l'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e materiali alle singole Aree;
 - d) attiva strumenti di analisi tramite indicatori di programmazione operativa che permettano di monitorare adeguatamente gli stadi di avanzamento della gestione e delle attività e gli eventuali scostamenti;
 - e) è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'azienda e sovrintende alla corretta tenuta delle scritture contabili; in tale ambito stabilisce anche l'ultimo livello di dettaglio del piano dei conti (contabile e gestionale), in conformità allo schema allegato al regolamento di contabilità aziendale;
 - f) è responsabile del budget, che gestisce in autonomia, e dei relativi sistemi di controllo e gestione;
 - g) è dotato di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché capacità di impegnare l'APSP verso l'esterno, ponendo in essere tutti gli atti necessari a tal fine, nel rispetto delle risorse, budget, provvedimenti e atti programmatori approvati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
 - h) esercita opera di promozione e supervisione dei progetti di rilevanza strategica per l'APSP;
 - i) segue l'evoluzione del contesto ambientale ed istituzionale di riferimento al fine di assicurare il costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e comunque assicurando le

- condizioni di funzionamento dell'APSP;
- j) formula ed attua proposte relativamente all'organizzazione dell'APSP secondo criteri di flessibilità, economicità e produttività;
- k) coordina e gestisce, quale capo del personale, il personale e le risorse umane;
- l) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività;
- m) cura le relazioni sindacali in qualità di delegazione trattante della parte pubblica;
- n) delega con atto formale alcune competenze al personale subordinato, dotato di qualifica adeguata; in tal caso il Direttore mantiene la responsabilità relativa all'andamento complessivo del procedimento;
- o) individua con atto formale le funzioni di responsabile del procedimento così come previsto dalle normative vigenti;
- p) cura la corretta applicazione delle leggi in materia di tutela, igiene e sicurezza sul posto di lavoro, delle pari opportunità, della privacy, provvedendo alla nomina delle figure prescritte dalla suddetta normativa ove non rientrante nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse assegnate e delle attività stabilite e definite dal Consiglio di Amministrazione;
- q) esprime parere tecnico-amministrativo, nonché contabile, ove non esista il responsabile della ragioneria allo scopo individuato;
- r) esercita ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
- 5. In caso di assenza od impedimento del Direttore, si applica quanto previsto dall'art. 9 comma 6 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

Art. 8 *Atti del Direttore*

- 1. I provvedimenti amministrativi del Direttore vengono formalizzati mediante determinazioni.
- 2. Sono requisiti delle determinazioni la forma scritta, la firma del soggetto, la data, la numerazione progressiva.
- 3. Le determinazioni vengono pubblicate con le modalità previste dall'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e diventano esecutive secondo i termini previsti dallo stesso articolo.
- 4. Nell'adozione di atti di natura non autoritativa e di gestione del personale, il Direttore agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
- 5. Al fine di semplificare e rendere più efficiente la gestione aziendale, il Direttore può esercitare le proprie competenze mediante processi amministrativi semplificati, mediante strumenti informatici e mediante la redazione di atti organizzativi o documenti autorizzativi in forma semplificata o modulistica standard.
- 6. Il Direttore informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione in merito ai principali atti di gestione.

Art. 9

Trattamento economico del Direttore

- 1. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza secondo le modalità previste dal Regolamento del Personale.
- 2. Il contratto di lavoro stipulato con il Direttore disciplina, oltre ai tradizionali istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro subordinato, anche il sistema premiante con riferimento ai risultati ottenuti. Il trattamento economico minimo da attribuirsi al Direttore viene definito assumendo quale riferimento il contratto collettivo provinciale di lavoro previsto per la dirigenza del comparto autonomie locali.

CAPO III PROGRAMMAZIONE

Art. 10

Funzioni di programmazione

- 1. L'APSP assume, quale sistema per la propria attività e per l'impiego delle risorse, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per progetti. Adotta, conseguentemente, strumenti, metodologie di lavoro e soluzioni organizzative e gestionali congruenti con tale fine mirando a assicurare i migliori risultati ottimizzando i costi.
- 2. Le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione sono formulati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore produce e fornisce su richiesta del Consiglio le informazioni di quadro e di dettaglio per consentire al Consiglio di Amministrazione una efficace ed efficiente definizione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dell'APSP. Al fine di produrre tali informazioni il Direttore adotta nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione, modalità di partecipazione dei portatori di interessi nei processi di programmazione.
- 3. I risultati delle azioni previste dalla programmazione sono sottoposti annualmente a valutazione. Ai fini della valutazione dei risultati sono presi in considerazione in particolare i criteri di efficienza, efficacia e qualità, intendendosi:
 - a) per efficienza: la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo:
 - b) per efficacia: la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati;
 - c) per qualità: il rispetto di standard di servizio predeterminato dato dal rapporto fra servizio erogato e standard definito, la capacità di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse determinata attraverso periodiche valutazioni della soddisfazione.
- 4. La realizzazione dei programmi, il perseguimento degli obiettivi e l'utilizzazione delle relative risorse sono sottoposte a verifica periodica nell'ambito dell'attività di controllo direzionale.

Art. 11

Atti fondamentali di programmazione aziendale

- 1. Il Bilancio Preventivo costituisce l'atto fondamentale di programmazione aziendale adottato dal Consiglio di Amministrazione. Esso è composto da:
 - a) il bilancio preventivo economico pluriennale di previsione, che comprende il piano programmatico aziendale (o piano delle attività);
 - b) il bilancio preventivo economico annuale budget.

Art. 12

Piano Programmatico Aziendale o Piano delle Attività

- 1 La pianificazione dell'attività dell'Azienda si realizza, nel rispetto degli indirizzi e principi di cui all'art. 2, attraverso la definizione di un Piano Programmatico Aziendale (anche definito Piano delle Attività).
- 2. Il Piano Programmatico Aziendale è allegato al bilancio preventivo economico pluriennale di previsione, ha carattere generale e definisce le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di efficacia che in termini di efficienza; illustra gli aspetti socio-economici dell'utenza e dei servizi dell'azienda, precisandone le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie.
- 3. Esso prende in considerazione i seguenti elementi:
 - a) il quadro generale contenente l'analisi dei bisogni, delle risorse e delle opportunità di sviluppo dell'APSP;

- b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo e funzionamento dell'APSP;
- c) azioni e soggetti interessati;
- d) piano di finanziamento;
- e) indicazioni programmatiche in materia di valorizzazione delle risorse umane;
- f) indicazioni programmatiche in tema di miglioramento continuo e sviluppo della qualità.
- 4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, conferma, aggiorna o rivede il piano programmatico.
- 5. Per la redazione della bozza di Piano Programmatico Aziendale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il Direttore consulta nelle forme ritenute più idonee rispetto alle esigenze di funzionamento e sviluppo dell'APSP i responsabili di area, i responsabili di unità operativa ed il personale, e attribuisce rilevanza anche alle esigenze dei famigliari e degli ospiti/utenti.
- 6. Il Piano Programmatico Aziendale va redatto in forma snella e con linguaggio accessibile e comprensibile.
- 7. Il Piano programmatico Aziendale costituisce il riferimento per l'assegnazione degli obiettivi ai responsabili di area ed al personale ad essi assegnato.

CAPO IV STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa risponde alle esigenze di funzionamento e sviluppo dell'APSP e si articola in considerazione della specificità degli obiettivi, della dotazione organica, del contesto territoriale in cui opera.

Art. 14

Organigramma

- 1. L'Azienda si dota di un proprio organigramma che definisce la struttura organizzativa dell'APSP.
- 2. La stesura dell'organigramma compete al Direttore in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Consiglio di amministrazione e alla disponibilità di personale e budget dell'APSP.

Art. 15

Articolazione funzionale

- 1. La struttura organizzativa si può articolare in:
 - a) Aree che assicurano l'esercizio di funzioni ed attività di carattere istituzionale;
 - b) Unità operative (servizi) che costituiscono l'articolazione operativa delle aree;
 - c) Unità di progetto connesse alla realizzazione di programmi di particolare rilevanza strategica.
- 2. Ogni articolazione funzionale risponde al Direttore o a un Responsabile di sua nomina.
- 3. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Devono pertanto essere assicurati la massima collaborazione ed il continuo interscambio di comunicazioni e conoscenze tra le varie articolazioni dell'Azienda.

Art. 16 Le aree

1. Le aree rappresentano gli ambiti organizzativi all'interno dei quali si svolgono un insieme di attività richiedenti unitarietà di progettazione, di programmazione, di organizzazione e di con-

trollo gestionale. Le funzioni ed i servizi ricondotti all'interno delle singole aree rispondono ad un principio di efficacia, qualità ed efficienza. Le aree sono istituite in base ai principi di funzionalità e utilità.

2. Per ogni area può essere preposto un responsabile nominato con atto del Direttore.

Art. 17

Le unità operative

- 1. Le unità operative sono articolazioni funzionali interne alle aree e vengono istituite con atto del Direttore, sentito il parere del Responsabile dell'Area competente in base ai principi di funzionalità, utilità e in coerenza con le risorse disponibili. Ad ogni unità operativa può essere preposto un Responsabile nominato con atto del Direttore.
- 2. Il Direttore per ogni unità operativa può individuare i centri di responsabilità ed i collegati centri di costo, cui affidare la realizzazione di parte degli obiettivi del piano attuativo di Area.

Art. 18

Le unità di progetto

- 1. Per l'attuazione ed il monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di particolare interesse e congruenti con le linee programmatiche di sviluppo Aziendali per l'APSP possono essere istituite strutture organizzative denominate "Unità di progetto".
- 2. Le unità di progetto sono istituite con atto formale del Direttore. Il Direttore provvede alla nomina del coordinatore dell'Unità. L'atto deve indicare:
 - a) i motivi che giustificano l'istituzione dell'Unità;
 - b) gli obiettivi da perseguire;
 - c) il termine per il perseguimento degli obiettivi;
 - d) le risorse umane per quantità e competenze professionali da assegnare all'Unità;
 - e) le eventuali risorse finanziarie attribuite all'Unità;
 - f) le modalità di relazione al Direttore;
 - g) la figura responsabile.

CAPO VI FUNZIONI DI DIREZIONE E RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA

Art. 19

I responsabili di area, unità operativa e unità di progetto

- 1. Nel caso il Direttore abbia delegato la funzione, i responsabili di Area, delle unità operative e delle unità di progetto di cui ai successivi art. 21, 22 e 23, rispondono insieme al Direttore del risultato dell'attività svolta dalle rispettive strutture, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad esse assegnate.
- 2. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione, diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Azienda nel rispetto di quanto previsto dal CCPL.
- 3. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione annuale, nel primo caso in qualsiasi momento e nel secondo caso al termine della gestione annuale, possono comportare, previe controdeduzioni dell'interessato, la revoca dell'incarico di responsabilità. In tal caso l'interessato viene assegnato a funzioni diverse inerenti alla sua qualifica.
- 4. In ogni caso l'entità della responsabilità è sempre valutata in relazione alla qualifica posseduta.

Art. 20

Comitato di direzione

- 1. Può essere costituito, a valutazione del Direttore, un Comitato di direzione, composto dal Direttore, dai Responsabili di Area e dai Responsabili delle unità operative. Se invitati possono partecipare alle riunioni del Comitato altre figure professionali.
- 2. Il Comitato di direzione è presieduto dal Direttore che lo convoca con periodicità fissa e/o secondo necessità e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
- 3. Il Comitato è finalizzato al migliore esercizio delle funzioni di direzione, alla conoscenza dei programmi globali dell'Azienda, ed all'approfondimento dei progetti e delle attività che presentano implicazioni generali.
- 4. Attraverso l'informazione, l'esame e l'assunzione di decisioni congiunte sulle questioni strategiche ed operative i componenti esercitano le funzioni direzionali che sono loro proprie e che si traducono nella gestione tecnica, economica e finanziaria dell'Azienda.
- 5. Spettano al Comitato di direzione funzioni propositive, consultive, organizzative ed istruttorie relativamente ai programmi dell'Azienda.
- 6. Spetta inoltre al Comitato di Direzione formulare le proposte per la definizione della dotazione organica, i piani di formazione del personale, del fabbisogno di personale e quindi del piano annuale delle assunzioni.
- 7. In seno al comitato viene individuato un segretario verbalizzante.

Art. 21

Responsabili di area

- 1. La responsabilità e direzione di ciascuna Area può essere affidata ad un responsabile, nominato con atto del Direttore. Il responsabile, nell'ambito dell'incarico conferito e del potere di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, dirige ed organizza le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli in funzione degli obiettivi programmati.
- 2. L'incarico di responsabile di Area può essere attribuito a personale dipendente dell'Azienda, inquadrato in una categoria non inferiore alla categoria "C" livello evoluto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ovvero a personale inquadrato con qualifica di Dirigente.
- 3. Compete al responsabile lo svolgimento di tutte le attività gestionali relative all'Area assegnata, al fine di garantire la piena coerenza dell'azione delle strutture da esso dipendenti, con gli obiettivi, i piani ed i programmi definiti dagli organi di governo. I responsabili di Area sono tenuti a predisporre la seguente documentazione:
 - a) una relazione annuale, consuntiva delle attività espletate e del raggiungimento degli obiettivi, con annessi tutti gli adempimenti afferenti la gestione del personale, da inviare al Direttore entro il mese di gennaio di ogni anno;
 - b) una proposta al Direttore per la redazione del Piano di sviluppo Aziendale con riferimento alla propria area. Detta proposta deve pervenire al Direttore entro il 15 ottobre di ogni anno.
- 4. L'attribuzione degli incarichi di responsabilità delle Aree deve tener conto dei titoli di studio posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali dimostrate, nonché dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa per l'attuazione di specifici programmi o per il conseguimento di obiettivi e risultati predeterminati.
- 5. Gli incarichi di responsabilità di Area hanno durata annuale e sono rinnovabili. L'inosservanza delle direttive generali, o il risultato negativo della gestione annuale, possono comportare la revoca dell'incarico di responsabilità con provvedimento motivato e l'assegnazione dell'incarico ad altra figura professionalmente idonea.
- 6. I responsabili di Area, in conformità a quanto stabilito dalla legge, nonché nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Direttore, godono di autonomia nell'organizzazione del servizio cui sono preposti e sono direttamente responsabili

- dell'andamento del servizio, della gestione delle risorse economiche, umane e strumentali ad essi assegnate.
- 7. I responsabili di Area, oltre ai compiti di responsabile del procedimento, danno attuazione a tutti i compiti loro assegnati di attuazione degli obiettivi e programmi ed hanno fra l'altro i seguenti poteri e competenze:
 - a) concorrono al procedimento di valutazione del personale ai fini dell'erogazione dei compensi accessori;
 - b) curano la mobilità del personale all'interno dell'Area, sentiti il Direttore ed i responsabili dei servizi interessati;
 - c) collaborano all'istruttoria dei procedimenti disciplinari;
 - d) nell'ambito delle competenze assegnate, curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione divenute o dichiarate esecutive;
 - e) concorrono nell'effettuazione del processo del controllo di gestione;
 - f) esercitano le attività delegate dal datore di lavoro per quanto concerne le competenze di cui alla normativa in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Art. 22

Responsabili di Unità Operativa

- 1. La responsabilità e direzione di ciascun unità operativa può essere affidata ad un responsabile, nominato con atto del Direttore.
- 2. Il Responsabile dell'Unità Operativa risponde operativamente al Responsabile di Area e al Direttore. Egli ha il compito di gestire attività omogenee per scopo ed orientamento. Deve assicurare un loro indirizzo unitario in relazione ai fini comuni, consentendo all'Azienda un'azione coordinata per la realizzazione di programmi e conseguimento di obiettivi che sottintendono politiche e finalità omogenee.
- 3. Il Responsabile dell'Unità Operativa provvede a:
- a) partecipare attivamente, nell'Area di appartenenza, alla realizzazione degli obiettivi e indirizzi programmati sviluppando proposte ed interventi atti a favorire una migliore impostazione dell'attività amministrativa e/o tecnica;
- b) monitorare la realizzazione dei programmi e della gestione economica del servizio , verificando che l'allocazione delle risorse e la disponibilità delle stesse, anche in corso d'anno, siano costantemente coerenti con obiettivi e situazioni produttive;
- c) curare l'istruttoria e l'elaborazione dei provvedimenti relativi alle attività del servizio, nonché a programmi, processi o progetti riguardanti il servizio;
- d) compiere le attività di gestione del personale assegnato con conseguente cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati, partecipando al procedimento di valutazione del personale;
- e) assicurare il monitoraggio dei risultati e della qualità dei servizi, avvalendosi anche del sistema di controllo di gestione in collaborazione con il Responsabile della propria Area anche ai fini della definizione degli interventi di miglioramento.

Art. 23

Responsabili di Unità di progetto

- 1 La responsabilità e il coordinamento di ciascuna unità di progetto può essere affidata ad un responsabile, nominato con atto del Direttore. Il responsabile dell'unità di progetto risponde direttamente al Direttore. Egli ha il compito di coordinare le attività dell'unità di progetto per il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 2 Il responsabile dell'unità di progetto provvede a:
 - a) coordinare le attività:
 - b) fissare i calendari e gestire l'organizzazione dei lavori;
 - c) monitorare lo svolgimento dei programmi;

d) assicurare il perseguimento degli obiettivi e garantire la qualità dei risultati.

CAPO VII PERSONALE E RISORSE UMANE

Art. 24

Personale e risorse umane

- 1. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Azienda si avvale in via prioritaria di personale dipendente.
- 2. Possono altresì concorrere alla realizzazione delle finalità dell'Azienda le seguenti figure:
 - a) collaboratori esterni
 - b) consulenti
 - c) volontari
 - d) volontari di servizio civile
 - e) tirocinanti
 - f) altre figure che possono essere utili ai suddetti scopi.

Art. 25

Requisiti generali

- 1 Tutte le figure che concorrono alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Azienda devono attenersi alle norme previste dalla legge sulla privacy oltre che all'obbligo della riconoscibilità.
- 2 Compito della direzione è di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle diverse figure ai fini dell'unitarietà della presa in carico e della qualità delle prestazioni.

Art. 26

Discipline specifiche

1. Ruolo, funzioni e modalità di gestione del personale dipendente sono previsti nel regolamento del personale. Le ulteriori figure possono essere disciplinate da regolamenti appositi in relazione a obiettivi e esigenze funzionali dell'Azienda.

CAPO VIII OUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 27

Strumenti per la qualità

1. L'Azienda adotta gli strumenti che ritiene più idonei per perseguire la qualità della propria struttura organizzativa al fine di garantire con la stessa l'ottimale perseguimento dei principi e dei criteri generali indicati nel presente regolamento.

CAPO IX TRASPARENZA E RESPONSABILITA' SOCIALE

Art. 28

Strumenti

Le attività dell'Azienda si uniformano ai principi di trasparenza e responsabilità sociale. Ogni Azienda adotta, in coerenza con le proprie finalità e possibilità, azioni e strumenti adeguati a favorire la trasparenza e la responsabilità sociale dell'ente.

CAPO X REVISIONE E CONTROLLO

Art. 29 Compiti di revisione

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione, come disciplinato dal Regolamento aziendale di contabilità.

Art. 30 Controllo di gestione

1. In coerenza con le disposizioni legislative e statutarie in materia, l'Azienda si avvale di un sistema di controllo di gestione, come disciplinato dal Regolamento aziendale di contabilità.

CAPO XI VALUTAZIONE

Art. 31 Strumenti

1. L'Azienda si dota degli strumenti adeguati per effettuare una regolare valutazione degli esiti delle attività svolte e dei servizi erogati. La valutazione ha come finalità il miglioramento continuo e deve essere svolta attraverso il coinvolgimento il più possibile esteso dei lavoratori e dei portatori di interesse.

CAPO XII RESPONSABILITA'

Art. 32

Risarcimento del danno a terzi

- 1. Ferma restando la responsabilità civile e penale degli amministratori e del personale, l'Azienda provvede direttamente, anche per conto degli amministratori e del personale, al risarcimento dei danni a terzi ed al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative per le violazioni afferenti la propria attività istituzionale, salva l'azione di rivalsa nei confronti degli amministratori e del personale a seguito dell'accertamento delle responsabilità.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 l'Azienda è autorizzata a concedere, anche in pendenza di procedimento penale, anticipazioni nonché a transigere le vertenze, senza alcun pregiudizio per gli interessi degli amministratori e del personale ritenuti responsabili.

Art. 33

Spese per la rappresentanza e difesa in giudizio

- 1. Ai sensi dell'art. 8 co. 3 L.R. n. 7/2005 cit., i casi e le modalità di rimborso delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio degli amministratori dell'Azienda sono disciplinati dall'art. 86 co. 5 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. Su richiesta dell'interessato, l'Azienda può assumere direttamente e anche nel corso del giudizio, le spese relative alla rappresentanza e difesa di dipendenti (comandato, incaricato, temporaneo o comunque in servizio) e volontari nell'ambito di procedimenti civili, penali e di responsabilità amministrativa in cui essi siano coinvolti per ragioni connesse al mandato o

- rapporto di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi con le ragioni dell'Amministrazione. In tali casi, l'interessato e l'Azienda procedono, secondo il comune gradimento, alla nomina del legale e degli eventuali consulenti tecnici. Nel caso di accertamento, all'esito del giudizio, della responsabilità per dolo o colpa grave del richiedente rispetto al fatto contestato, l'Azienda si rivale nei confronti di quest'ultimo per tutte le spese sostenute ai sensi della presente disposizione.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dopo la conclusione del processo, l'Azienda rimborsa al personale ed ai volontari, le spese legali e peritali nonché le spese giudiziarie, sostenute dagli stessi per la propria difesa in giudizi penali, civili o di responsabilità amministrativa, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio e che non si siano conclusi con l'accertamento della responsabilità degli stessi per dolo o colpa grave. Gli onorari degli avvocati e dei periti nominati dal dipendente sono rimborsabili in misura non superiore al compenso medio determinato dai decreti emessi ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con l'inclusione delle spese generali e delle altre voci accessorie riconosciute dalla stessa fonte. Nel caso in cui spetti il rimborso dalla controparte delle spese legali sostenute, la liquidazione delle stesse da parte dell'Azienda è subordinata alla previa infruttuosa escussione, da parte del richiedente, del soggetto obbligato. In tal caso, l'erogazione del rimborso è subordinata alla cessione alla APSP del credito vantato nei confronti dell'obbligato al pagamento.
- 4. L'Azienda può concedere anticipi sulle spese di cui al precedente comma in misura non superiore a quelle risultanti dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il dipendente si impegni a restituire gli anticipi stessi qualora, all'esito del giudizio, non risultino integrate le anzidette condizioni di rimborsabilità ed autorizzino preventivamente gli enti stessi a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad essi spettanti, nei limiti di legge. Il dipendente già cessato dal servizio e il volontario devono presentare idonea garanzia.
- 5. Per ciascun grado del giudizio il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.
- 6. I rimborsi di cui al presente articolo spettano anche per le spese legali e peritali relative a procedimenti penali, civili o di responsabilità amministrativa, in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 7. Nel caso di una responsabilità amministrativa accertata dall'autorità competente, gli amministratori ed il personale sono tenuti a rimborsare all'ente le anticipazioni

Art. 34 Assicurazione

1. In ottemperanza e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, l'Azienda provvede a stipulare idonea polizza per l'assicurazione degli amministratori, del direttore e dei dipendenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Rinvio esterno ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dalla Regione Trentino Alto Adige, dallo Stato Italiano e dall'Unione europea.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

COMPENSI

- 1. Indennità di Carica del Presidente dell'A.P.S.P., onnicomprensiva, pari al 35% del trattamento economico iniziale spettante al Direttore (che include la tredicesima);
- 2. Indennità di Carica del Vicepresidente dell'A.P.S.P., onnicomprensiva, pari al 20% dell'indennità attribuita al Presidente (che include la tredicesima);
- 3. Gettoni di presenza per i rimanenti Consiglieri dell'A.P.S.P. pari a € 50,00 lordi a seduta, ad esclusione dei pensionati come previsto dalla normativa;
- 4. Le indennità di carica di Presidente e Vicepresidente sopra determinate vengono liquidate mensilmente, inclusa la relativa quota parte di tredicesima, con il processo di liquidazione delle buste paga dei dipendenti dell'Ente;
- 5. I gettoni di presenza sopra determinati si applicano dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, e vengono liquidati mensilmente con il processo di liquidazione delle buste paga dei dipendenti dell'Ente del mese successivo.

RIMBORSI

- 1. Trattamento di missione degli Amministratori, che in ragione del loro mandato si recano fuori dal Comune dove ha sede l'Azienda, fissato in misura e con le modalità uguali a quanto previsto per il personale dell'area dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento e liquidato mensilmente con il processo di liquidazione delle buste paga dei dipendenti dell'Ente del mese successivo;
- 2. I Consiglieri di Amministrazione, per lo svolgimento di tutte le attività di loro competenza che comportano viaggi fuori sede per le quali viene chiesto il rimborso chilometrico, dovranno indicare la motivazione del viaggio (che deve riferirsi alle attività del Consigliere nonché essere di interesse istituzionale dell'Ente) e ottenere la autorizzazione dal Presidente con modulo scritto. Le trasferte non autorizzate dal Presidente non potranno essere rimborsate dagli uffici amministrativi.